

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N°80213470588)

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa - Direzione Generale degli Armamenti Navali (NAVARM) e la Ditta Intermarine S.p.A., con sede legale in di Sarzana (SP), per la "fornitura delle attività di progettazione, realizzazione dell'installazione e integrazione dei nuovi sistemi e apparati del Sistema di Combattimento dei cacciamine classe Gaeta, nell'ambito dei lavori di Ammodernamento di Mezza Vita" per l'importo complessivo di € 198.668.268,00 (euro centonovantottomilionei-centosessantottomiladuecentosessantotto/00 euro).


L'anno duemilanove, il giorno 31 del mese di LUGLIO in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - NAVARM - (codice fiscale n°80213470588).

Innanzi a me, sig. Alberto DI GIUSEPPE, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - NAVARM autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47

MINISTERO DELLA DIFESA
NAVARM
Divisione Contratti
Report n° 19869

in data 31 LUG 2009

T.M.S.



della legge 16/02/1913 n°89, modificato dalla legge del 28/11/2005 n°246.

SONO COMPARSI:

- la Dott.ssa Giorgia FELLI - Dirigente nel Ministero della Difesa (direzione Generale degli Armamenti Navali) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto del Direttore Generale del 22/01/2009, in corso di registrazione,

e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata la "Ditta",

- l'Ing. Marco MITOLO, nato a Civitavecchia (RM) il 29/07/1957, in qualità di Procuratore Speciale della Ditta Intermarine S.p.A. con sede legale in Sarzana (SP) Via Alta n°1 - Loc. Cà del Sale, (codice fiscale n°00802620112) come risulta dal Certificato di Iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. di La Spezia, in data 03/07/2009 e dalla Procura Speciale Rep. n°9.213 del 29/07/2009.

Da tali certificati, allegati al presente contratto, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Ditta stessa.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico - amministrativa.

PREMESSO CHE

- a seguito della determinazione a contrarre n°133 del 16/07/2008, è stata inviata richiesta di offerta alla Ditta in data 28/07/2008 e successive integrazioni in data 12/09/2008, 20/10/2008 e 10/12/2008;
- la Ditta ha presentato offerta in data 19/12/2008, ed estensione della validità dell'offerta in data 27/05/2009;
- una Commissione ha effettuato l'analisi dei costi dell'offerta citata, verificandone la congruità;
- i prezzi congruiti sono stati sottoposti all'accettazione della Ditta in data 01/04/2009;
- la Ditta ha accettato tali prezzi in data 03/04/2009.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE).

Per l'esecuzione del presente contratto valgono le condizioni generali fissate nel capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa, approvato con

INTERMARINE SPA
Via Viterbo
19028, Sarzana (SP)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

D.M. n°200 in data 14/04/2000, che, benché non allegata al presente contratto, ai sensi dell'art.99 R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante e che le parti contrattuali dichiarano di ben conoscere.

ARTICOLO 2 - (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO).

La fornitura oggetto del presente contratto è soggetta al vincolo derivante dalla classifica di sicurezza dello Stato con grado di Riservato.

Pertanto, la Ditta si obbliga ad osservare scrupolosamente le condizioni fissate nella Appendice Riservata al contratto che sottoscritta dalle parti, costituisce parte integrante del presente contratto, al quale però non si allega, in quanto conservata negli archivi del Ministero della Difesa - NAVARM 1^Divisione, essendo di carattere classificato.

Nel trattare informazioni di carattere classificato, la Ditta non dovrà adottare sistemi automatizzati, o qualora voglia adottare sistemi di elaborazione automatica, questi dovranno essere omologati dall'Autorità Nazionale per la Sicurezza (ANS), secondo le procedure previste dalla direttiva PCM 1/R/A/.


ARTICOLO 3 - (OGGETTO).

La Ditta si impegna a fornire ed eseguire le attività di progettazione, installazione ed integrazione dei sistemi e apparati del nuovo Sistema di Combattimento (SdC) sulle otto Unità cacciamine classe Gaeta, nell'ambito dei lavori di Ammodernamento di Mezza Vita (AMV), come descritto nell'allegato 1 "Specifica Tecnica" (ST) che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto.

La fornitura risulta suddivisa nelle attività di seguito indicate:

Lotto 1 - Non Ricorrenti: studi, documentazione di progettazione, corsi, articolato nei sublotti di seguito descritti.

- Sublotto 1.1 - Piano della Qualità. Progetto delle modifiche della piattaforma e del nuovo sonar. Ingegneria del sistema di Telecomunicazioni (TLC). Studi logistici e banche dati.
- Sublotto 1.2 - Ingegneria del nuovo sistema di Comando e Controllo (C2), relativi studi logistici e banche dati.
- Sublotto 1.3 - Supporto logistico documentale ed informatico per l'uso e la manutenzione dei nuovi sistemi imbarcati e aggiornamento della documentazione di supporto al comando.



INTERMARINE SPA
Via Alfa
19038 Sarzana (SP)

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



- Sublotto 1.4 - Corsi, come di seguito indicato.
- Sublotto 1.4a - Corso di addestramento per operatori e manutentori del nuovo sonar.
- Sublotto 1.4b - Corso pratico a bordo per operatori del nuovo sonar.
- Sublotto 1.4c - Corso pratico in mare per operatori del nuovo sonar.
- Sublotto 1.4d - Corso per operatori del nuovo sistema C2.
- Sublotto 1.4e - Corso per operatori del nuovo sistema C2.
- Sublotto 1.4f - Corso per manutentori del nuovo sistema C2.
- Sublotto 1.4g - Corso per manutentori del nuovo sistema C2.
- Sublotto 1.4h - Corso per i nuovi sistemi TLC e corso di familiarizzazione a bordo.
- Lotto 2 - Fornitura ed installazione di n. 8 sistemi sonar Thales tipo "2093", suddiviso in n. 8 sublotti dal 2.1 al 2.8, relativi ai singoli sonar, ognuno dei quali articolato in ulteriori 2 sublotti, A e B come descritto di seguito:
 - Sublotti dal 2.1A al 2.8A - Per ogni sublotto fornitura dei componenti base di un sistema sonar "2093" da destinare su ogni Unità Navale (U.N.).

- Sublotti dal 2.1B al 2.8B - Per ogni sublotto, completamento della fornitura del sistema sonar "2093" ed installazione a bordo di ogni U.N.
- Lotto 3 - Fornitura di n. 8 sistemi hardware del nuovo sistema di C2 e di un nuovo software per il nuovo sistema C2, articolato come descritto di seguito.
- Sublotti dal 3.1 al 3.8 - Fornitura di un sistema hardware C2 per ogni U.N..
- Sublotto 3.9 - Fornitura del software per il nuovo sistema C2 da installare su ogni U.N..
- Lotto 4 - Fornitura di n. 8 sistemi Uninterrupted Power System (UPS), articolato nei seguenti sublotti:
 - Sublotti dal 4.1 al 4.8 - Fornitura di un nuovo sistema UPS per ogni U.N.;
- Lotto 5 - Attività di AMV sulla 1^a unità cacciamine, articolato nei sublotti come di seguito descritto.
 - Sublotto 5.1 - Smontaggio materiali da riconsegnare alla MMI.
 - Sublotto 5.2 - Smontaggio altri materiali e componenti.
 - Sublotto 5.3 - Attività propedeutica per la sostituzione del nuovo sonar "2093".

- Sublotto 5.4 - Attività di ammodernamento del sistema C2.
- Sublotto 5.5 - Attività di ammodernamento del sistema TLC.
- Sublotto 5.6 - Attività di modifica alla zona poppiera.
- Sublotto 5.7 - Attività di modifica agli impianti della refrigerazione macchinari ed antivegetativo.
- Sublotto 5.8 - Attività di adeguamento dell'impianto UPS.
- Sublotto 5.9 - Attività sulla vetroresina (VTR) per il pozzo sonar.
- Sublotto 5.10 - Costruzione nuovi pannelli in VTR.
- Sublotto 5.11 - Attività per la sistemazioni dei nuovi pannelli in VTR.
- Sublotto 5.12 - Attività residue di AMV.
- Sublotto 5.13 - Attività per il completamento della integrazione e le verifiche di funzionalità del nuovo sonar e del nuovo sistema C2, ed ultimazione delle prove in mare sulla 1^a U.N.
- Lotti 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 - Attività di AMV sulle altre 7 unità cacciamine, dalla 2^a alla 8^a .
Ogni lotto è articolato in n. 12 sublotti come di

seguito descritto.

- Sublotti .1 - Smontaggio materiali da riconsegnare alla MMI.
- Sublotti .2 - Smontaggio altri materiali e componenti.
- Sublotti .3 - Attività per la sostituzione del Sonar.
- Sublotti .4 - Attività per l'ammodernamento del sistema C2.
- Sublotti .5 - Attività per l'ammodernamento del sistema TLC.
- Sublotti .6 - Attività di modifica della zona poppiera.
- Sublotti .7 - Attività di modifica degli impianti di refrigerazione macchinari ed antivegetativo.
- Sublotti .8 - Attività di adeguamento dell'impianto UPS.
- Sublotti .9 - Attività sulla VTR del pozzo del sonar.
- Sublotto .10 - costruzione dei nuovi pannelli in VTR.
- Sublotto .11 - Attività di sistemazione dei nuovi pannelli in VTR.
- Sublotto .12 - Attività residue di AMV.



effa

di-ef

- Lotto 13 - Fornitura parti di rispetto di bordo (ppddrr), come da ALLEGATO 3 "PP.DD.RR. LOTTO 13";
- Lotto 14 - Attività di coordinamento tecnico e antinfortunistico, articolato in n°9 sublotti:
 - Sublotto 14.1 - Piano della Sicurezza;
 - Sublotti dal 14.2 al 14.9 - Coordinamento tecnico ed antinfortunistico;
- Lotto 15 - Prestazioni a richiesta per la risoluzione di imprevisti tecnici.

ARTICOLO 4 - (PREZZO).

4.1 Importo della fornitura.

L'importo complessivo della fornitura è di € 198.668.268,00 (euro centonovantottomilioni-seicentosessantottomiladuecentosessantotto/00), dettagliato come riportati nell'ALLEGATO 2 "PREZZI" al presente contratto e così ripartito:

Lotto 1: € 16.850.096,00 (euro sedicimilioni-ottocentocinquantamilanovantasei/00) ulteriormente suddiviso nei sublotti:

- Sublotto 1.1: € 11.955.865,00 (euro undicimilioni-novecentocinquantacinquemilaottocentosessantacinque/00);
- Sublotto 1.2: € 3.501.998,00 (euro tremilioni-cinquecentounomilanovecentonovantotto/00);
- Sublotto 1.3: € 844.298,00 (euro ottocento-

quarantaquattromiladuecentonovantotto/00);

- Sublotto 1.4: € 547.935,00 (euro cinquecento-quarantasettemilanovecentotrentacinque/00). I

prezzi dei sublotti dal 1.4a al 1.4h sono riportati nell'ALLEGATO 2 al presente contratto.

Lotto 2: € 110.051.792,00 (euro centodiecimilioni-cinquantunomilasettecentonovantadue/00) così

suddiviso:

- Sublotti dal 2.1A al 2.8A: € 76.140.600,00 (euro settaseimilionicentoquarantamilaseicento/00).

I prezzi dei singoli sublotti dal 2.1A al 2.8A sono riportati nell'ALLEGATO 2 al presente contratto;

- Sublotti dal 2.1B al 2.8B: € 33.911.192,00 (euro trentatremilioninovecentoundicimilacentonovantadue/00).

I prezzi relativi ai singoli sublotti dal 2.1B al 2.8B sono riportati nell'ALLEGATO 2 al presente contratto.

Lotto 3: € 8.912.492,00 (euro ottomilioni-novecentododicimilaquattrocentonovantadue/00) così

ripartito:

- Sublotti dal 3.1 al 3.8: il prezzo di ciascun sublotto è pari a € 915.307,00 (euro novecentoquindicimilatrecentosette/00);

- Sublotto 3.9: € 1.590.036,00 (euro

unmilione cinquecentonovantamila trentasei/00).

Lotto 4: € 2.574.424,00 (euro duemilioni-
cinquecentosettantaquattromilaquattrocentoventi-
quattro/00) così ripartito:



- Sublotti dal 4.1 al 4.8: il prezzo di ciascun
sublotto è pari a € 321.803,00
(trecentoventunomilaottocentotré/00).

Lotto 5: € 7.285.718,00 (euro settemilioni-
duecentottantacinquemilasettecentodiciotto/00) così
ripartito:

- Sublotti da 5.1 a 5.13: i prezzi relativi ai
singoli sublotti sono riportati nell'ALLEGATO 2 al
presente contratto.

I Lotti dal 6 al 12: € 6.985.064,00 (euro sei-
milioninovecentottantacinquemilasessantaquattro/00)
ciascuno. Ogni lotto è ripartito in 12 sublotti dal
.1 al .12 i cui prezzi sono riportati nell'ALLEGATO
2 al presente contratto.

Lotto 13: € 969.139,00 (euro
novecentosessantannovemilacentotrentanove/00) come
riportato negli ALLEGATI 2 e 3 al presente
contratto.

Lotto 14: € 1.129.159,00 (euro
unmilione centoventinovemilacentocinquantanove/00)
così ripartito:

• sublotto 14.1: € 27.063,00 (euro ventisettemilasessantatre/00);

• sublotti dal 14.2 al 14.9: € 1.102.096,00 (euro unmilionecentoduemilanovantasei/00) i prezzi relativi ai singoli sublotti sono riportati nell'ALLEGATO 2 al presente contratto.

Lotto 15: importo a tetto di € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00), di cui non meno di € 800.000,00 (euro ottocentomila/00) riservati per l'eliminazione degli eventuali rischi da interferenza.

L'importo finale delle prestazioni effettuate sarà riconosciuto a consuntivo, al termine delle lavorazioni sulle singole unità, in relazione alle effettive prestazioni rese per l'eliminazione dei rischi da interferenza e per la risoluzione di imprevisti tecnici.

L'importo per singola unità sarà determinato a seguito di analisi da parte di una commissione appositamente nominata dall'Ente Gestore del Contratto, utilizzando i seguenti criteri per la valutazione dei costi di manodopera e dei materiali.

Manodopera.

La manodopera sarà calcolata con i seguenti costi



INTERMARINE SPA
Via Alta
19038 Sarzand (SP)

epfel

1. d. d. g.

orari:

- prestazioni effettuate da dipendenti della Ditta Intermarine: costo orario in service, come determinato da NAVARM nel verbale di Accertamento dei costi di manodopera relativo alla Ditta Intermarine, aggiornato alla data dell'intervento;

- prestazioni effettuate in subfornitura da dipendenti di ditte diverse da Intermarine: costo orario in service, come determinato da NAVARM nel verbale di Accertamento dei costi di manodopera relativo alla ditta terza che ha effettuato la prestazione, aggiornato alla data dell'intervento, se disponibile il verbale; in caso di mancanza del costo orario accertato da NAVARM, il costo della manodopera verrà determinato sulla base delle fatture emesse dalla ditta terza a fronte delle prestazioni eseguite.

Materiali.

Il costo dei materiali sarà riconosciuto sulla base dei listini ufficiali esistenti o, in loro assenza, sulla base delle offerte o fatture rilasciate dai fornitori, e secondo la metodologia in uso presso NAVARM.

Sulla base di quanto sopra descritto, il prezzo da riconoscere alla Ditta per ciascuna prestazione

richiesta sarà determinato come di seguito definito.

Interventi di risoluzione imprevisti tecnici:

Prezzo intervento = (OIP x CoIP + CM x (1+MH)) x
1,10 + RSV

Dove:

OIP = ore uomo prestate dall'Industria Privata a bordo ed a terra per l'esecuzione dell'intervento tecnico (tempo tecnico di intervento + tempo di preparazione dell'area di lavoro e delle attrezzature). Sono escluse le ore di pianificazione, organizzazione e coordinamento in quanto già comprese nel prezzo del Lotto 14.

CoIP = costo orario della manodopera dell'IP (da determinarsi con le modalità sopra indicate).

CM = costo dei materiali impiegati (da determinarsi con le modalità sopra indicate).

MH = material handling medio riconosciuto alla Ditta Intermarine.

RSV = rimborso spese varie documentate (ore viaggio, diarie, trasporto materiali, noleggio di eventuali mezzi necessari per lo sbarco, l'imbarco dei macchinari e materiali, realizzazione di ponteggi, pulizia sentine e certificazioni gas free). Il rimborso delle spese varie sarà

determinato con le modalità in uso presso NAVARM al momento di effettuazione dell'intervento e, se previsto, su tali costi sarà riconosciuto anche il margine del 10%.

Interventi di eliminazione rischi interferenze.

Prezzo intervento = (OIP x CoIP + CM x (1+MH)) + RSV

Significando che non sarà riconosciuto l'utile industriale sulle prestazioni rese per l'eliminazione delle interferenze.

4.2 Costi relativi alla sicurezza del lavoro.

I prezzi sopra indicati sono comprensivi dei costi relativi alla sicurezza del lavoro il cui importo complessivo é di € 285.384,00 (euro duecentottanta-cinquemilatrecentottantaquattro/00).

4.3 Costi per prevenzione dei rischi da interferenza.

4.3.1 In relazione alle attività di AMV a bordo delle unità, è stato elaborato, in conformità della normativa vigente, un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), che indica le misure da adottare per eliminare tali rischi, ALLEGATO 6 "DUVRI" al presente contratto.


4.3.2 Non essendo al momento possibile individuare specifiche situazioni di rischio da interferenza, e

valutare di conseguenza i costi associati all'eliminazione degli stessi rischi, l'attuazione immediata di nuove misure preventive potrà essere richiesta, secondo le modalità indicate nel sopraccitato DUVRI, dall'Ente Gestore del Contratto alla Ditta a fronte delle "prestazioni a richiesta" di cui al Lotto 15. Gli eventuali costi per la prevenzione dei rischi da interferenza, saranno pertanto riconosciuti alla Ditta, a consuntivo, al termine dei lavori di AMV sulle singole unità (Lotti da 5 a 12) detraendoli dal prezzo massimo previsto per il Lotto 15.

4.3.3 Al fine di assicurare nell'ambito del Lotto 15 il mantenimento di una quota minima per l'eliminazione dei rischi da interferenza, l'importo complessivo che potrà essere speso per l'eliminazione dei soli inconvenienti tecnici non potrà in ogni caso superare il valore di € 1.200.000,00 (euro unmilioneduecentomila/00).

ARTICOLO 5 - (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA).

La Ditta dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito



INTERMARINE SPA
Via/Alta
19038 Sarzanò (SP)

MPF

[Handwritten signature]

nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'A.D., si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'A.D. debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla Ditta a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 6 - (DEPOSITO CAUZIONALE).

Poichè la Ditta è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, come previsto dall'art.40, comma 7 del D.Lgs 163/06, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ha presentato la Polizza Fideiussoria e relativa Appendice n°46366 di € 9.933.413,40 (euro

novemilioninovecentotrentatremilaquattrocentotredici/40), pari al 5% dell'importo contrattuale, rilasciata dalla REALE MUTUA ASSICURAZIONI sede di Torino Via Corte d'Appello n°11 in data 27/07/2009, che si allega al presente contratto.

La predetta Polizza fideiussoria sarà svincolata proporzionalmente, dopo consegna, collaudo ed accettazione di ogni lotto o sublotto.

ARTICOLO 7 - (TERMINI DI ADEMPIMENTO E COLLAUDO).

7.1 Termini di adempimento.

Gli otto cacciamine della classe Gaeta saranno messi a disposizione per le attività di AMV in successiva sequenza temporale, senza interruzione della continuità e senza sovrapposizioni temporali, al fine di permettere che tutte le attività di AMV possano essere svolte su una singola unità alla volta. La Ditta al fine di poter rispettare il programma temporale previsto dal presente contratto, ove ne ravvedesse la necessità, potrà eseguire interventi, anche su più unità contemporaneamente, previo autorizzazione di NAVARM.

I lotti e sublotti di cui all'articolo 3 del presente contratto saranno presentati all'approvazione, ovvero al collaudo, nei luoghi e

nei termini di seguito indicati.

I termini di presentazione decorreranno dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con la quale verrà notificata l'avvenuta approvazione del presente contratto "Data di Esecuzione del Contratto" (DEC), nei modi di legge salvo quanto diversamente indicato nel presente articolo.

Al fine di cercare di mantenere il rispetto della disponibilità finanziaria assegnata dallo SMM e di conseguenza il pagamento delle fatture alla Ditta, si conviene che la presentazione al collaudo dei lotti/sublotti o parte di essi, dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di scadenza del relativo lotto/sublotto o parte di esso, come indicata in dettaglio nell'ALLEGATO 4 "PIANO TEMPORALE" e rappresentata in sintesi.

Lotto 1.

- Sublotto 1.1, 1.2 e 1.3: i documenti relativi all'attività di cui ai presenti sublotti saranno presentati all'approvazione della MMI come indicato nell'ALLEGATO 4 del presente contratto.

- Sublotti da 1.4a a 1.4h: i corsi dovranno essere svolti entro 60 giorni dalla ricezione da parte della Ditta, della comunicazione della data di


"inizio corso".

Lotto 2:

- Sublotto 2.1A: entro giorni solari 720 da DEC;
- Sublotto 2.2A: entro giorni solari 870 da DEC;
- Sublotto 2.3A: entro giorni solari 1050 da DEC;
- Sublotto 2.4A: entro giorni solari 1080 da DEC;
- Sublotto 2.5A: entro giorni solari 1200 da DEC;
- Sublotto 2.6A: entro giorni solari 1320 da DEC;
- Sublotto 2.7A: entro giorni solari 1440 da DEC;
- Sublotto 2.8A: entro giorni solari 1560 da DEC.
- Sublotti da 2.1B a 2.8B: i termini decorreranno dal giorno successivo di messa a disposizione delle singole unità cacciamine "Data di messa a Disposizione Nave" (DDN) da parte della MMI, in particolare per il Sublotto 2.1B entro giorni solari 360 dal DDN della 1^a U.N., mentre per i sublotti dal 2.2B al 2.8B, entro giorni solari 330 dal relativo DDN delle singole UU.NN..

Lotto 3:

- Sublotto 3.1, 3.2 e 3.3: entro giorni solari 210 decorrenti dall'accettazione del progetto di base di cui al sublotto 1.2.
- Dal Sublotto 3.4 al 3.8: entro giorni solari 90 decorrenti dal DDN della 4^a U.N.;
- Sublotto 3.9: entro giorni solari 780 dal DEC;



INTERMARINE SPA

Via Alta
19038 Sarzana (SP)

Effel

d. g. g.

Lotto 4:

- Sublotto 4.1: entro giorni solari 540 dal DEC;
- Sublotto 4.2: entro giorni solari 780 dal DEC;
- Sublotto 4.3: entro giorni solari 930 dal DEC;
- Sublotto 4.4: entro giorni solari 1170 dal DEC;
- Sublotto 4.5: entro giorni solari 1350 dal DEC;
- Sublotto 4.6: entro giorni solari 1510 dal DEC;
- Sublotto 4.7: entro giorni solari 1700 dal DEC;
- Sublotto 4.8: entro giorni solari 1880 dal DEC.

Lotto 5:

- dal Sublotto 5.1 al 5.13: entro 450 giorni solari complessivi articolati nei dettagli come riportato in ALLEGATO 4 al contratto. Detti termini decorreranno dal giorno della messa a disposizione della 1^a unità cacciamine "DDN1" sempreché sia intervenuta l'approvazione del "Progetto di Base" di cui al sublotto 1.1.

Lotti 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12:

dal sublotto .1 al .12: entro giorni solari 330 complessivi per ogni U.N..

Detti termini decorreranno dal giorno di messa a disposizione delle singole unità cacciamine. In relazione al programma di AMV dell'intera classe, la messa a disposizione delle singole UU.NN. è di massima prevista entro i 30 giorni antecedenti

l'ultimazione delle attività sull'unità cacciamine precedente, come indicato nel diagramma temporale dei lavori nella S.T.

Lotto 13: entro 930 giorni solari da "DEC";

Lotto 14.

Sublotto 14.1: entro 90 giorni solari da "DEC";

Dal Sublotto 14.2 al 14.9: entro 30 giorni solari dal superamento con esito positivo delle prove SAT sulle rispettive unità, come indicato nell'ALLEGATO 4 al presente contratto.

Lotto 15: i termini del presente lotto sono correlati alle prestazioni svolte sulle singole unità, e avranno la medesima durata delle attività contemplate in seno al contratto, oppure quella delle attività che saranno successivamente ordinate.

7.2 Collaudi.

Lotto 1: Progettazione, studio, supporto documentale e corsi.

• Sublotti 1.1 e 1.2: progettazione e studio.

Il collaudo o l'approvazione dei sublotti da 1.1 e 1.2 sarà effettuato da NAVARM 1^Divisione.

I sublotti rifiutati al collaudo definitivo dovranno essere ripresentati al nuovo collaudo entro 45 (quarantacinque) giorni solari decorrenti

dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'avvenuto rifiuto.

• Sublotto 1.3: Supporto documentale per l'uso e la manutenzione.



La bozza del Manuale Tecnico (in numero di una copia in formato cartaceo e n°15 copie in formato elettronico su CD/DVD) sarà presentata per l'approvazione preliminare a NAVARM 1^Divisione entro 180 (centottanta) giorni solari dall'accettazione della 1ª U.N..

Il Manuale Tecnico in versione definitiva (in numero di 1 copia in formato cartaceo e numero 15 copie in formato elettronico su CDROM) sarà presentato al collaudo definitivo a NAVARM 1^Divisione, entro 90 (novanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con la quale le verrà restituita una copia della bozza munita del "Visto si Stampi" unitamente alle eventuali correzioni da apportare nel corso della stampa in edizione definitiva.

Entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta della comunicazione dell'avvenuto collaudo definitivo del Manuale Tecnico, le n°1 copia definitiva in

formato cartaceo e numero 15 copie definitive in formato cdrom dello stesso, saranno consegnate, franco di ogni spesa, all'Ente che sarà indicato con la predetta comunicazione.

In caso di rifiuto al collaudo della Bozza di Manuale Tecnico oppure del Manuale Tecnico definitivo, la ripresentazione al nuovo collaudo dovrà avvenire rispettivamente entro giorni solari 90 (novanta) e 45 (quarantacinque) decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'avvenuto rifiuto.

• Sublotto 1.4: Corsi di addestramento:


La tipologia dei corsi è definita al capitolo 4 della della S.T.

Il contenuto dei programmi, dovrà essere presentato per l'approvazione alla MMI entro 30 giorni dalla messa a disposizione della 1^a U.N. "DDN1".

I tempi e i luoghi per lo svolgimento dei corsi, saranno concordati in seguito con la MMI.

Al termine di ciascuna attività di addestramento il Comando delle unità cacciamine (Marinarsen in caso di attività svolta a favore del personale di Marinarsen) redigerà un "modulo di attestazione dell'attività di addestramento".

Al termine di ciascun corso, il Comando delle unità



INTERMARINE SPA
Via Alta
19038 Sarzana (SR)

epfa

[Handwritten signature]

Cacciamine competente provvederà alla formalizzazione della "Dichiarazione di avvenuta esecuzione dell'attività addestrativa".

Al termine dei corsi, Marinarsen La Spezia, sulla base della documentazione ricevuta dalle unità Cacciamine e degli eventuali "moduli di attestazione dell'attività di addestramento" relativi ad attività svolte a favore del personale di Marinarsen, provvederà a redigere un Verbale di accertamento dello svolgimento delle attività di addestramento di cui al sublotto 1.4, e lo invierà a NAVARM 14^a Divisione, tramite e, per conoscenza, NAVARM 1^a Divisione.

Lotto 2: Fornitura sonar.

- sublotti da 2.1A. a 2.8A: Sistema SONAR.

Il collaudo definitivo per l'accettazione dei sublotti sarà eseguito in Ditta alla presenza dei funzionari dell'A.D. nei termini di cui al precedente punto 7.1. La Ditta pertanto, dovrà comunicare a NAVARM 1^a Div., con almeno 30 giorni di anticipo, la data di approntamento al collaudo per ciascun sublotto.

La MMI potrà richiedere che il collaudo avvenga secondo quanto previsto dallo STANAG 4107.

Il materiale rifiutato al collaudo dovrà essere

ripresentato al nuovo collaudo entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione di avvenuto rifiuto.

- sublotti da 2.1B a 2.8B: Completamento fornitura ed installazione SONAR

Ciascun subplotto sarà presentato a Marinarsen La Spezia per il collaudo definitivo e l'accettazione a bordo delle singole UU.NN.

Lotti 3 e 4.

Dal subplotto 3.1 al 3.9 e dal subplotto 4.1 al 4.8.: i sublotti saranno presentati per il collaudo definitivo per l'accettazione da parte della MMI in Ditta nei termini di cui al precedente paragrafo 7.1. Il materiale rifiutato al collaudo dovrà essere ripresentato al nuovo collaudo entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione di avvenuto rifiuto.

Lotto 5.

- Sublotto 5.1: sarà presentato al collaudo definitivo a Marinarsen La Spezia.

- Dal subplotto 5.2 al subplotto 5.13: i sublotti saranno presentati a Marinarsen La Spezia per il collaudo definitivo e accettazione a bordo della 1^a

unità cacciamine nei termini sopra riportati. Contestualmente verranno collaudati definitivamente gli apparati/sistemi installati sulla unità e di cui ai lotti 2, 3, 4.

Le prestazioni rifiutate al collaudo definitivo dovranno essere ripresentate al nuovo collaudo entro 150 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione di avvenuto rifiuto.

Lotti 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12:

- subplotto 1: sarà presentato al collaudo definitivo presso Marinarsen La Spezia.

- subplotti da 2 a 12: ciascun subplotto sarà presentato presso Marinarsen La Spezia per il collaudo definitivo e accettazione a bordo nei termini stabiliti al para 7.1, come indicato per il lotto 5.

Le prestazioni rifiutate al collaudo definitivo dovranno essere ripresentate al nuovo collaudo entro 150 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione di avvenuto rifiuto.


I collaudi saranno condotti secondo "Test Memoranda o NCA" che saranno sottoposti dalla Ditta alla approvazione della MMI almeno 60 (sessanta) giorni

solari prima della effettiva presentazione al collaudo della 1^a U.N. Ove tale termine non dovesse essere rispettato, la presentazione al collaudo sarà considerata valida soltanto a partire dal 61° (sessantunesimo) giorno solare successivo a quello di presentazione dei Test Memoranda. In caso di rifiuto all'approvazione dei Test Memoranda, gli stessi dovranno essere ripresentati all'approvazione entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto rifiuto.

In caso di ripresentazione in ritardo, rispetto al termine predetto, la Ditta sarà penalizzata considerando il ritardo in questione come riferito ai materiali oggetto del contratto, cui i Test memoranda si riferiscono.

Qualora la Commissione di Collaudo ritenga, durante l'esecuzione dei collaudi, di dovere effettuare ulteriori prove oltre a quelle indicate nei Test Memoranda approvati, le prove aggiuntive dovranno essere formalizzate mediante appositi Test Memoranda.

Lotto 13: I materiali saranno presentati al collaudo definitivo per l'accettazione presso le officine della Ditta nei termini di cui al para



INTERMARINE SPA
Via Alta
19038 Sarzana (SP)

Effel

[Handwritten signature]

7.1. Il materiale rifiutato al collaudo dovrà essere ripresentato al nuovo collaudo entro 450 (quattrocentocinquanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione di avvenuto rifiuto.

All'atto del collaudo definitivo, la Commissione dovrà preventivamente eseguire le verifiche ed accertamenti relativi alla identificazione dei materiali mediante codice a barre.

Lotto 14: L'accettazione dei sublotti dal 14.1 al 14.9 sarà effettuata da Marinarsen La Spezia. In caso di mancata accettazione i sublotti dovranno essere ripresentati nei seguenti termini:

per il sublotto 14.1 entro 45 (quarantacinque) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'avvenuto rifiuto;

per i sublotti da 14.2 a 14.9 entro 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'avvenuto rifiuto/non approvazione della "Relazione finale sulle attività" delle rispettive unità.

Lotto 15: il collaudo e l'accettazione del lotto sarà effettuata contestualmente al collaudo delle

lavorazioni delle singole UU.NN..

Il collaudo delle forniture oggetto dei presenti Lotti e sublotti, verrà effettuato a cura di una Commissione della MMI appositamente costituita, secondo le norme in uso nell'A.D. richiamate al precedente articolo 1.

7.3 Documentazione per i collaudi.

La comunicazione da parte della Ditta di approntamento al collaudo dei Lotti e sublotti dovrà espressamente contenere la dichiarazione che:

- a) i sublotti stessi rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;
- b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione di Collaudo.

La fornitura o i materiali presentati al collaudo dovranno inoltre essere accompagnati dall'attestato di conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto al successivo articolo 28. In mancanza di detti documenti la presentazione al collaudo non sarà considerata valida.

La suddetta commissione dovrà verificare se la Ditta abbia avuto la disponibilità del NUC almeno

45 giorni solari prima della data di effettiva presentazione al collaudo definitivo.



Nel caso di indisponibilità del NUC, nei tempi sopra riportati, per cause non imputabili alla Ditta, ai soli fini dell'applicazione della penalità, la presentazione al collaudo sarà considerata valida.

La Ditta è tenuta a fornire il personale e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione delle prove prescritte per i collaudi, salvo diverse prescrizioni della Specifica Tecnica n. 1.

7.4 Consegna materiali.

Entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta della comunicazione dell'avvenuto collaudo definitivo in Ditta dei materiali (sublotti da 2.1 a 2.8A, sublotti da 3.1 a 3.8 e sublotti da 4.1 a 4.8 e lotto 13) con esito favorevole, gli stessi dovranno essere consegnati, debitamente imballati e franco di ogni spesa, all'Ente che sarà indicato con la predetta comunicazione.

I trasporti dei predetti materiali, verso l'Ente MMI destinatario dovranno essere effettuati a cura e spesa della Ditta.

L'Ente MMI provvederà alla presa in carico di detti

materiali mediante la compilazione dei modelli (mod. 38 - mod 1/M - mod 6/M) così come stabilito dalla nota prot. 600/V/SD del 13/04/1999 e da successiva nota prot. 294/V/SD del 02/03/2000 del Dipartimento delle Dogane ed alle procedure/regolamenti in atto dell'Amministrazione stessa.

L'accettazione dei materiali è subordinata all'avvenuta assegnazione del N.U.C. nel caso in cui sia prevista la codificazione.


7.5 Rifiuto al collaudo.

In caso di rifiuto ai rispettivi collaudi, la fornitura dei sublotti di cui all'articolo 3 del presente contratto non potrà essere ripresentata che una sola volta.

7.6 Collaudo supporto documentale.

Il collaudo del supporto documentale (manuali tecnici) oggetto del presente contratto verrà effettuato da parte di apposita Commissione nominata da NAVARM 1^DIVISIONE.

Dopo la presentazione al collaudo preliminare delle bozze e fino all'accettazione delle copie definitive, l'A.D. potrà trattenere un numero adeguato di copie dei manuali, anche se in bozza ed anche se oggetto di rifiuto, per soddisfare le



INTERMARINE SPA
Via Alla
19028 Sarzana (SP)

effa

d. d. g.

proprie esigenze immediate.

7.7 Comunicazioni.

Tutte le comunicazioni della Ditta soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione dell'ufficio ricevente dell'A.D., mediante una delle seguenti modalità:

a) telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendosi dalla data di ricezione della stessa;

b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

Le comunicazioni dell'A.D. saranno effettuate, oltre che con le modalità sopraindicate, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 8 - (SUBAPPALTO E SUBFORNITURE).

8.1. I materiali oggetto di subforniture del contratto saranno realizzati dalle Ditte: THALES (U.K.), ELSAG-DATAMT, SELEX COMUNICATIONS, CALZONI, I.D.S., IFEN, GAYMARINE, ISSELNORD, EUROCONTROL, GARBARINO e MEP.

8.2. La Ditta Intermarine S.p.A. provvederà a presentare a NAVARM 1^a Divisione i relativi

contratti di subfornitura almeno venti giorni lavorativi, prima dell'esecuzione delle prestazioni relative al contratto di subfornitura, nei quali, ove contemplata, dovrà essere evidenziata anche la quota parte relativa all'eventuale installazione degli apparati da parte della stessa Ditta subfornitrice.

8.3. Nei confronti dell'A.D., l'unica e diretta responsabile dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto rimane comunque e solo la Ditta Intermarine.

8.4. Per quanto concerne la fornitura estera dei nuovi sistemi SONAR TUS 2093 da parte della Ditta Thales (U.K.) la stessa, al fine di garantire un ritorno nazionale in termini di compensazione industriale, dovrà assicurare che una quota parte delle attività, per un valore non inferiore a 29 M€, venga svolta in Italia a cura della WASS: tale quota parte dovrà comprendere la realizzazione di parte della componentistica, dell'installazione e del supporto logistico del nuovo sistema sonar.

In particolare, la Ditta WASS dovrà essere incaricata del mantenimento in efficienza dei nuovi sistemi sonar per tutto il periodo intercorrente tra la fornitura degli stessi, l'installazione a

bordo e le corrispondenti prove di Sea Acceptant Test (SEA) e, nel successivo periodo di garanzia, degli eventuali interventi in conto garanzia.

A tale riguardo, si riporta in Allegato 7 copia degli accordi commerciali intercorsi tra la THALES (U.K.) e la ditta WASS.

Thales (U.K.) dovrà altresì impegnarsi a far eseguire alla Ditta WASS le future attività richieste da MMI (a titolo oneroso e non facenti parte del presente contratto) relativi ad interventi manutentivi e correttivi, sino al terzo livello secondo le definizioni della normativa ISN 051, sui nuovi sonar installati a bordo dei cacciamine Classe GAETA.

Al fine di dare evidenza del recepimento di tale attività di "Compensazione Industriale", nel contratto di subfornitura tra la Ditta Intermarine e la Ditta Thales (U.K.) dovranno essere indicate le attività e gli impegni sopra descritte.

ARTICOLO 9 - (VARIANTI NEL CORSO DELLA FORNITURA).

9.1. Qualora nel corso della esecuzione della commessa oggetto del presente contratto l'A.D. ritenga necessario procedere a delle variazioni del contratto queste dovranno essere autorizzate dall'autorità competente ad approvare il contratto

a) comunicare al Ministero della Difesa - NAVARM - 14^aDivisione - entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi dell'evento, i fatti che hanno determinato i ritardi;

b) far pervenire alla predetta Divisione, prima della scadenza del termine contrattuale, apposita istanza di spostamento dei termini, redatta in carta legale e corredata della documentazione probatoria.

ARTICOLO 11 - (PROROGA DEI TERMINI).

A norma dell'articolo 26 del D.M. 14/04/2000, n°200, i periodi di tempo utilizzati dall'A.D. per i propri adempimenti previsti in contratto o da essa richiesti nel proprio interesse, danno diritto ad una corrispondente proroga dei termini contrattuali. La proroga è richiesta dalla Ditta con apposita domanda motivata, che deve pervenire al Ministero della Difesa - NAVARM - 14^aDivisione, prima della scadenza del termine contrattuale.

ARTICOLO 12 - (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO).

L'A.D. ha facoltà di sospendere, per causa di forza maggiore o per gravi motivi, nell'interesse dell'A.D. stessa, il contratto, determinando per mezzo di verbale i periodi di sospensione che non

debbono essere compresi nei termini contrattuali.

A parziale modifica di quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 27 del D.M. 14/04/2000, n°200, non si applica, in ogni caso, la disposizione che prevede la risoluzione automatica del contratto.

ARTICOLO 13 - (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI).

La Ditta assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati dai terzi, per la fornitura oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'A.D. da qualsiasi pretesa, azione o addebito.

La Ditta soggiace a tutti gli obblighi stabiliti dall'articolo 39 delle condizioni fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

L'A.D., per contro, ha tutti i diritti e le facoltà ivi stabiliti.

ARTICOLO 14 - (ENTI RESPONSABILI DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO).

Gli Enti responsabili dell'esecuzione del contratto sono NAVARM, MARINARSEN LA SPEZIA, COMFORDRAG, gli U.T.T. competenti territorialmente. Essi hanno il compito di segnalare tempestivamente alla Direzione Generale, per il tramite della 1^Divisione e del Responsabile Unico del Procedimento, qualsiasi

irregolarità nell'esecuzione del contratto, nonché quello di effettuare il monitoraggio bimestrale delle esigenze di cassa, elaborate sulla base dello stato di avanzamento dell'esecuzione contrattuale, al fine di trasmetterne i risultati a NAVARM 14^aDivisione e per conoscenza alla 1^aDivisione.

ARTICOLO 15 - (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI).

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'A.D. di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, la Ditta dovrà presentare a NAVARM 1^aDivisione il Piano della Qualità (di cui all'art. 30 del presente contratto), il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ed il Piano di Sicurezza dell'impresa in oggetto.

Inoltre, i funzionari delegati dall'A.D. avranno libero accesso nelle officine della Ditta ed in quelle delle subfornitrici, con diritto di fare le osservazioni che crederanno opportune e di esigere che vengano rifabbricate le parti o rieseguite le prestazioni che a loro giudizio non rispondessero alle condizioni contrattuali e, comunque, alle migliori regole dell'arte, senza che ciò possa influire sul collaudo.

A tale scopo la Ditta deve comunicare tempestivamente all'A.D. le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

Nel caso che il controllo risultasse impossibile per il rifiuto da parte della Ditta, di consentirlo o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirlo, l'A.D. ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione.

ARTICOLO 16 - (ANDAMENTO LAVORATIVO).

Qualora la Ditta rallenti ingiustificatamente l'esecuzione delle prestazioni rispetto al ritmo normale di produzione (desumibile da un ponderato esame, che sarà effettuato dalla MMI, delle circostanze di esecuzione, delle caratteristiche tecniche dell'opera, dell'importo complessivo stesso e del tempo concesso per la sua ultimazione) la stessa sarà invitata ad imprimere alle suddette prestazioni il necessario impulso onde tenere fede agli impegni assunti, in relazione alle esigenze tecniche operative dell'A.D., ferma restando l'applicazione delle eventuali previste penalità.

Qualora la Ditta non ottemperi a detto invito, l'A.D., previo accertamento della negligenza nell'esecuzione del contratto e previa diffida, potrà decretare la risoluzione del contratto



INTERMARINE SPA
Via Alta
19036 Sarzana (SP)

avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 37 delle condizioni generali fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

ARTICOLO 17 - (CESSIONI DI CREDITO).

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 12 aprile 2006, n°163, è ammessa la cessione del credito, con le seguenti modalità:

- l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata da notaio, deve essere tempestivamente notificato all'A.D. (14^Divisione) nelle forme di legge;
- il credito ceduto può riferirsi all'intero importo del contratto o al valore di uno o più lotti;
- non è consentita la cessione dell'importo di singole fatture che comportino un frazionamento diverso rispetto a quanto sopra esposto.

Non è consentito che una singola cessione di credito sia riferita contemporaneamente a più contratti.

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del suddetto D.lgs n°163/2006.

ARTICOLO 18 - (PAGAMENTI).

18.1. Per poter ricevere il pagamento la Ditta

dovrà emettere regolare fattura intestata a NAVARM 14^aDivisione e presentarla all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale che provvederà ad inoltrarla, in un'unica soluzione, alla Direzione Generale, corredandola di tutta la documentazione necessaria (certificato di collaudo, verbale di consegna, documenti di assunzione in carico e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della liquidazione).

Il pagamento avverrà nel modo seguente:

Lotto 1.

Sublotti 1.1 e 1.2.

L'importo di ogni sublotto sarà corrisposto in relazione allo stato di avanzamento come indicato nell'Allegato 4 al presente contratto.

Sublotto 1.3.

- 1^a rata 80% dell'importo del sublotto decorsi 90 gg. solari dalla presentazione della bozza del Manuale Tecnico senza che siano pervenute alla Ditta eventuali osservazioni da parte di NAVARM, fermo restando l'obbligo per la Ditta di apportare tutte le eventuali modifiche e varianti che verranno comunicate in sede di approvazione;

- 2^a rata 20% dell'importo del sublotto dopo l'avvenuta approvazione definitiva con esito

favorevole, accettazione e consegna a NAVARM 1^a Divisione.

Sublotto 1.4.

100% dell'importo di ogni singolo corso dopo l'avvenuta emissione del Verbale di avvenuto svolgimento delle attività di addestramento.

Lotto 2.

Sublotti dal 2.1.A al 2.8.A.

L'importo di ogni sublotto sarà corrisposto in relazione allo stato di avanzamento, come indicato nell'ALLEGATO 4 al presente contratto, nonché dopo l'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione.

L'ultima rata, pari al 10% dell'importo di ogni sublotto, sarà corrisposta alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia da parte dell'U.T.T. competente; il pagamento della suddetta rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Ditta e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

Sublotti dal 2.1.B al 2.8.B.

L'importo di ogni sublotto sarà corrisposto in relazione allo stato di avanzamento, come indicato

nell' ALLEGATO 4 al presente contratto.


L'ultima rata pari al 10% dell'importo di ogni sublotto sarà corrisposta alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia da parte dell'U.T.T. competente; il pagamento della suddetta rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Ditta e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

Lotto 3.

Sublotti dal 3.1 al 3.9:

- 1^rata: 90% dell'importo di ogni singolo sublotto dopo l'avvenuto collaudo con esito positivo, consegna e accettazione da parte della MMI, nonché dopo l'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione;

- 2^rata: 10% dell'importo di ogni sublotto alla scadenza del periodo di garanzia attestato con Verbale di fine garanzia da parte della MMI come indicato nell'ALLEGATO 4 al presente contratto. Il pagamento della suddetta rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Ditta e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a



INTERMARINE SPA
Via Alta
38061
Sarzana (SP)

eff

[Handwritten signature]

seguito della dichiarazione di fine garanzia.

Lotto 4.

Sublotti dal 4.1 al 4.8.

- 1^rata: 90% dell'importo di ogni sublotto dopo l'avvenuto collaudo definitivo con esito positivo, consegna e accettazione della MMI; nonché dopo l'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione;

- 2^rata: 10% dell'importo di ogni sublotto alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia da parte della A.D. come indicato nell'ALLEGATO 4 al presente contratto; il pagamento della suddetta rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Ditta e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

Lotto 5.

Sublotti dal 5.1 al 5.13.

L'importo di ogni sublotto sarà corrisposto, come indicato nell' ALLEGATO 4 al presente contratto.

L'ultima rata pari al 10% dell'importo di ogni sublotto, ove prevista, sarà corrisposta alla scadenza del periodo di garanzia attestato con

dichiarazione di fine garanzia da parte della MM;
il pagamento della suddetta rata potrà essere
effettuato anticipatamente, su richiesta della
Ditta e dietro presentazione di idonea cauzione di
pari importo, che sarà svincolata anch'essa a
seguito della dichiarazione di fine garanzia.

Lotti 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

Ogni lotto sopramenzionato è articolato in sublotti
dal .1 al .12. L'importo dei singoli sublotti sarà
corrisposto come indicato nell'ALLEGATO 4 al
presente contratto.

Lotto 13.

- 1^rata: 90% dell'importo del lotto dopo
l'avvenuto collaudo definitivo con esito positivo,
consegna e accettazione da parte della MMI; nonché
dopo l'adempimento degli obblighi relativi alla
codificazione;

- 2^rata: 10% dell'importo del lotto alla scadenza
del periodo di garanzia attestato con dichiarazione
di fine garanzia da parte della MM come indicato
nell'ALLEGATO 4 al presente contratto; il pagamento
della suddetta rata potrà essere effettuato
anticipatamente, su richiesta della Ditta e dietro
presentazione di idonea cauzione di pari importo,
che sarà svincolata anch'essa a seguito della

dichiarazione di fine garanzia.

Lotto 14.

Sublotti dal 14.1 al 14.9.

100% dell'importo di ogni subplotto dopo l'avvenuta approvazione/accettazione, come indicato nell'ALLEGATO 4 del presente contratto.

Lotto 15.

L'importo sarà corrisposto dopo l'accettazione dei singoli lotti dal n. 5 al n. 12 relativi alle attività sugli otto cacciamine, sulla base delle effettive prestazioni rese e comprovate da un Verbale di Congruità redatto da apposita Commissione della MM.

18.2. I pagamenti delle rate di avanzamento, determinati con apposito Verbale, lotti 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 saranno corrisposti, previa costituzione di idonea cauzione di importo pari all'ammontare dell'acconto maggiorato degli interessi legali. La garanzia suddetta dovrà essere costituita ai sensi dell'art. 1 della legge 348/82 e sarà svincolata dopo collaudo, consegna ed accettazione di ogni subplotto. Per la determinazione dell'avanzamento lavori dei lotti 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 si farà riferimento all'ALLEGATO 4 al presente contratto.

18.3. Ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n°231 del 2002, le parti concordano che i mandati di pagamento saranno emessi, dalla 14^a Divisione di NAVARM, entro 180 giorni decorrenti dall'avvenuta ricezione da parte del suddetto ufficio della relativa fattura, corredata dei documenti prescritti. Ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto, le parti concordano, altresì, che ai ritardi nei pagamenti si applichi il saggio di interesse legale di cui all'art. 1284 del C.C., calcolato dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine alla data di emissione del relativo mandato di pagamento.

18.4. Nel caso in cui la Ditta dovesse presentare al collaudo le attività o i materiali prima della scadenza dei termini massimi di adempimento stabiliti nel presente contratto, riportati nell'ALLEGATO 4, allo scopo di permettere all'A.D. di rispettare la programmata previsione di impegno disposta dall'Ente Programmatore della spesa, la Ditta si impegna ad emettere la relativa fattura dei lotti/sublotti o parte di essi, non più di 30 giorni prima della data di scadenza del termine di adempimento riportata nell'ALLEGATO 4. Il pagamento sarà comunque disposto ad avvenuto collaudo o



INTERMARINE SPA
Via Alta
19038 Saviana (SP)

Opted

[Handwritten signature]

accettazione del lotto/sublotto o parte di esso.

ARTICOLO 19 - (PENALITÀ).

Ai fini dell'applicazione delle penalità i termini di tempo, previsti al precedente articolo 7 saranno, nell'ambito di ciascun lotto/sublotto, sommati e considerati come un unico termine complessivo. Qualora la Ditta incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini per ogni periodo di ritardo pari al decimo del termine di ciascun lotto sarà sottoposta alla penalità del 2% fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo del lotto/sublotto cui l'inadempienza si riferisce.

19.1. Per i periodi iniziati, ma non ultimati, sarà applicata solo una parte della penalità in misura proporzionale al ritardo effettivamente maturato.

19.2. Il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione, che non incidano sul ritardo dei termini contrattuali previsti per la fornitura, non darà luogo all'applicazione della penale.

I ritardi rispetto al suddetto termine verranno conteggiati secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura.

19.3. Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate

separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

19.4. L'eventuale domanda della Ditta per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, pena decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità.

19.5. La domanda dovrà essere redatta in carta bollata ed indirizzata, per le decisioni di competenza, al Ministero della Difesa - NAVARM, 15^a Divisione, per il tramite di Div. Tecnica o UTNAV competente il quale provvederà ad inoltrarla dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 20 - (REVISIONE PREZZI).

20.1. Applicazione.

Ai sensi del disposto dell'articolo 4, comma 2 del D.lgs 28/12/1998 n°496 e dell'art. 2 comma 93 della legge 23/12/96 n°662, sarà ammessa la revisione del prezzo sia a favore della Ditta sia dell'A.D., limitatamente all'85% del prezzo contrattuale.

20.2. Esclusione del computo revisionale.

Il computo per la determinazione del compenso

revisionale sarà effettuato con l'esclusione dei lavori eseguiti nei primi due anni (24 mesi), la cui quantità espressa in percentuale è riportata nell'ALLEGATO 5 "RIPARTIZIONE MANO D'OPERA E MATERIALI". Il termine iniziale è la data di stipulazione del presente contratto.

In caso di presentazione al collaudo prima dei termini previsti dall'articolo 7, il periodo revisionale si accorcia di conseguenza, annullandosi completamente per le prestazioni presentate al collaudo entro i primi due anni dalla data di stipula. Per il calcolo dell'avanzamento da revisionare si applicherà in tal caso la lettera b) del successivo punto 20.5.

20.3. Base di riferimento.

Le variazioni dei prezzi che si verificano nei periodi sottoposti a revisione, saranno quelle rilevate rispettivamente, con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno ad eccezione della base di riferimento iniziale, che va riferita alla data di stipula del contratto. Nel caso non fosse compresa nel periodo revisionabile nessuna delle date 1° gennaio o 1° luglio, si farà riferimento all'indice in vigore alla data precedente (1° gennaio e 1° luglio) più vicina all'inizio del

periodo revisionabile.

20.4. Periodi penalizzati esclusi dal computo revisionale.

In caso di ritardo per colpa della Ditta, il maggior tempo d'esecuzione della fornitura rispetto al tempo previsto contrattualmente non sarà preso in considerazione ai fini della revisione prezzo.

20.5. Dinamica della revisione prezzo.

La revisione sarà effettuata utilizzando la formula e le modalità sotto riportate:

$$P_{ri} = P_{oi} \times 0,85 \times (m_{oi} * MO_i / MO_o + ma_i * Ma_i / Ma_o) + 0,15 P_{oi}$$

Dove si deve intendere:

P_{ri} = quotaparte del prezzo revisionato relativo al periodo i-esimo.

P_{oi} = quota-parte del prezzo da revisionare relativo al periodo i-esimo.


m_{oi} = quota manodopera nazionale al periodo i-esimo.

MO_i = indice costo manodopera nazionale al periodo i-esimo.

MO_o = indice costo manodopera nazionale alla stipula del contratto.

ma_i = quota materiali nazionali al periodo i-esimo.

MA_i = indice costo materiali nazionali al periodo i-esimo.



INTERMARINE SPA
Via Alta
88061 S. Suzzani (SP)

Opto

[Handwritten signature]

MA₀= indice costo materiali nazionali alla stipula del contratto.

a) L'importo contrattuale della fornitura si considera costituito come riportato nell'ALLEGATO 5.

b) Il tempo di esecuzione contrattuale viene suddiviso in due periodi; il primo avrà una durata di due anni, il secondo avrà la durata residua. Nel secondo periodo la quota parte di prezzo da revisionare sarà quella corrispondente all'aliquota fissata nell'ALLEGATO 5, salvo difformi risultanze in favore dell'A.D. cioè o nel caso di indici complessivamente in diminuzione, oppure nel caso in cui l'aliquota dei lavori del secondo periodo fosse conseguita, in parte o totalmente, precedentemente alla scadenza del primo periodo; in tal caso il minor tempo impiegato non influirà sul secondo periodo revisionale né in termini temporali né in termini di quota revisionabile. E' fatto salvo il verificarsi di cause di forza maggiore e comunque non imputabili alla Ditta, ai sensi dell'art. 10, oppure di sospensive disposte dall'A.D.; in questi casi i termini temporali di ciascun periodo interessato saranno prorogati per il numero di giorni di proroga concessa o di sospensiva.

c) Ai fini della revisione la fornitura, ripartita nei periodi di cui al punto precedente, sarà considerata nell'ambito di ciascun periodo uniformemente spesa e distribuita secondo le incidenze percentuali di cui all'ALLEGATO 5.

d) Per gli indici richiamati nel precedente articolo si farà riferimento a:

MO= indice manodopera nazionale della retribuzione oraria contrattuale relativa alla categoria "Elettromeccanica ed Elettronica", tabella Operai/Impiegati, pubblicato sul Bollettino mensile edito dall'ISTAT;

MA= indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali indicati dalla tabella ATECO 2007 come "RPI 50 BENI STRUMENTALI" e pubblicato sui bollettini editi dall'ISTAT.

La Ditta presenterà all'U.T.T. il conteggio revisionale, debitamente documentato. L'U.T.T. provvederà quindi ad emettere il verbale di concordanza o discordanza. Tale verbale redatto dei conteggi e documentazione necessaria, sarà trasmesso a NAVARM 14^a Divisione per approvazione.

20.7. Liquidazione della revisione prezzi.

Sulla base dei conteggi di cui sopra sarà corrisposto a titolo di acconto l'85% dell'importo

risultante.

Sarà corrisposto anche il residuo 15% previa presentazione da parte della Ditta di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata dopo l'approvazione del verbale contenente i conteggi revisionali definitivi.

20.8. Revisione prezzo a favore dell'A.D.

Nel caso di revisione prezzi in favore dell'A.D., la stessa provvederà al recupero del relativo ammontare richiedendo alla Ditta il corrispondente versamento in Tesoreria o effettuando il recupero diretto degli eventuali crediti a favore della Ditta e maturati successivamente all'accertamento.

ARTICOLO 21 - (MATERIALI DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE).

LA Ditta dovrà presentare i seguenti documenti:

- dichiarazione di proprietà, fiscalmente registrata a favore della M.M., effettuata dai legali rappresentanti della Ditta, le cui firme dovranno essere autenticate da Notaio;
- idonea garanzia di assicurazione, contratta a favore della M.M., per il valore complessivo dei materiali, contro i rischi derivanti da incendi, furti, trasporto e tutti gli altri rischi assicurabili, esclusi i rischi di guerra, rilasciata

da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in conformità con la normativa di cui al T.U. sulle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13/02/59, n°449.

La Ditta rimane responsabile per i danni al materiale dichiarato di proprietà della M.M. anche per i casi di forza maggiore, escluso il rischio di guerra, qualora i rischi relativi non siano coperti dall'assicurazione e sempre che si tratti di rischi assicurabili.

ARTICOLO 22 - (MODALITÀ DI RISCOSSIONE).


In base a quanto stabilito dall'art. 5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accreditamento presso la BANCA CARIGE S.p.A. Filiale di La Spezia IBAN: IT 23 P 06175 10700 0000 0277 5920.

Eventuali variazioni dei dati di c/c e coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Ditta.

La Ditta dichiara di esonerare l'A.D. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 23 - (GARANZIE).

Sono soggetti a garanzia solo i seguenti



gfu
A.D.

lotti/sublotti:

23.1. Sublotti da 2.1A a 2.8A, sublotti da 2.1B a 2.8B, sublotti da 3.1 a 3.8, sublotti da 4.1 a 4.8: dalla data di accettazione a bordo dei sistemi sulle singole UU.NN. (prove SAT), decorre il periodo di garanzia che avrà la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni solari, come indicato nell'ALLEGATO 4 al presente contratto.

Sublotto 3.9: dalla data di accettazione a bordo del software sulla 1^a U.N. (prove SAT), decorre il periodo di garanzia che avrà la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni solari, come indicato nell'ALLEGATO 4 al presente contratto.

Sublotti da 5.3 a 5.13: dalla data di accettazione della fornitura delle attività di cui ai presenti sublotti decorre il periodo di garanzia che avrà la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni solari, come indicato nell'ALLEGATO 4 al presente contratto.

Non è prevista la garanzia per i sublotti 5.1 e 5.2.

Lotti 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

Sublotti da 3 a 12 per ogni lotto sopramenzionato: dalla data di accettazione della fornitura delle attività di cui ai singoli sublotti decorre il

periodo di garanzia che avrà la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni solari, come indicato nell'ALLEGATO 4 al presente contratto. Sono esclusi dalla garanzia i sublotti 1 e 2 relativi ad ogni lotto da 6 a 12.

Lotto 13: dalla data di accettazione della fornitura dei pp.dd.rr. decorre il periodo di garanzia che avrà la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni solari, come indicato nell'ALLEGATO 4 al presente contratto.

Lotto 14: non è prevista la garanzia.

La Ditta si impegna ad assicurare il coordinamento tecnico ed antinfortunistico delle attività in conto garanzia dei lotti dal n.5 al n. 12.

23.2. In tale periodo la Ditta si impegna a riparare o sostituire a sua cura e spese quelle parti che per difetti di realizzazione, di installazione, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto del collaudo, si dimostrassero inadeguate, ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le parti della fornitura che, pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della

documentazione tecnica, per quanto riguarda sia le materie prime sia i componenti impiegati, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'A.D.



Le riparazioni saranno effettuate dalla MMI se questa lo giudicherà preferibile per esigenze operative. In tal caso la MMI esigerà il rimborso delle spese fatte.

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dalla Ditta e restituite dalla Ditta stessa a sua cura e spese.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico della Ditta, comprese quelle di spedizione, di montaggio e smontaggio.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il quale la Ditta avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione.

Il termine iniziale del predetto periodo decorrerà dalla data di ricezione da parte della Ditta della comunicazione con cui la Ditta stessa verrà

invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi ed il termine finale dalla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

ARTICOLO 24 - (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO).

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste, nonché dall'articolo 40 delle condizioni generali fissate dal capitolato citato all'articolo 1 del presente contratto.

L'A.D., nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dalla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del lavoro - opera una ritenuta fino al venti per cento dell'importo totale della commessa. La somma trattenuta sarà pagata al contraente solo dopo che il Servizio Ispezione del Lavoro abbia dichiarato cessata la situazione di inadempienza. In tal caso la Ditta non potrà pretendere somma alcuna a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento del saldo.

ARTICOLO 25 - (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI).



INTERMARINE SPA
Via Alta
19038 Sarzana (SP)

Efflu

1-1-11

Sono a carico della Ditta, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n°2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Ditta è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 12^a Divisione - per essere allegato al contratto.

Le prestazioni costituenti oggetto del presente contratto, in quanto relative ai beni destinati a bordo di Unità Navali non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n°633.

Le prestazioni relative al sublotto 1.4 di cui all'art.3 del presente contratto, non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi della Legge 537/1993 art.14, co.10.

L'Ente MMI provvederà alla presa in carico di detti materiali mediante la compilazione dei modelli (mod. 38 - mod 1/M - mod 6/M) così come stabilito dalla nota prot. 600/V/SD del 13/04/1999 e da successiva nota prot. 294/V/SD del 02/03/2000 del Dipartimento delle Dogane ed alle procedure/regolamenti in atto dell'Amministrazione stessa.

L'Imposta di Registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n°131, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 168,00 (euro centosessantotto/00).

ARTICOLO 26 - (DOMICILIO DELLA DITTA).

A tutti gli effetti del presente contratto la Ditta elegge domicilio in Sarzana (La Spezia) Via Alta n°1 presso la propria sede legale.

ARTICOLO 27 - (VINCOLO CONTRATTUALE).

Il presente contratto, mentre vincola la Ditta fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'A.D. se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

approvato nei modi di legge.

La facoltà prevista dall'articolo 8 delle Condizioni Generali fissate nel capitolato d'oneri approvato con D.M. 14 aprile 2000 n°200, di ottenere lo scioglimento degli impegni contrattuali, può essere esercitato dalla Ditta ove nel termine di 90 (novanta) giorni dalla stipulazione non venga emesso il Decreto di Approvazione, in conformità con quanto previsto dall'articolo 114 del Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n°827, nei modi e con le forme previste dall'articolo 114 medesimo.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia - legge 27 dicembre 1975, n°790 - ma per mia cura datato a mano, in pagine 65 e in fogli n°17 di cui si compone fin qui.

P. LA DITTA

INTERMARINE SPA

Via Alta
19038 Sarzana (SP)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C., la Ditta dichiara di approvare

art. 5 - Clausola di salvaguardia;

art. 18 - Pagamenti;

P. LA DITTA

INTERMARINE SPA

Via Alta
19038 Sarzana (SP)


P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

efragiofell

L'UFFICIALE ROGANTE

Alberto di Giuseppe

Per Copia Conforme
L'UFFICIALE ROGANTE
COLL. AMM. VO CONT.
Alberto DI GIUSEPPE



Alberto di Giuseppe

